



REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINI ED
ALTRI BENEFICI ECONOMICI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del 06/12/2016

I N D I C E

Capo I	FINALITÀ	Pag.4
	- Art. 1 – Oggetto - Art. 2 – Categorie dei beneficiari - Art. 3 – Ambiti di intervento - Art. 4 – Tipologie di intervento - Art. 5 – Obiettivi da perseguire - Art. 6 – Trasparenza e informazione	
Capo II	PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	pag. 6
	- Art. 7 - Criteri e modalità per la concessione - Art. 8 – Presentazione dell'istanza - Art.9 – Istruttoria	
Capo III	CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE	pag.9
	- Art.10 – Concessione di contributi a sostegno delle attività ordinaria di enti e associazioni - Art.11 – Albo delle Associazioni - Art.12 – Materiale informativo - Art.13 – Decadenza - Art.14 – Responsabilità del richiedente	
Capo IV	CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO	pag. 13
	- Art.15 – Definizione - Art.16 – Soggetti e iniziative ammissibili - Art.17 – Soggetti e iniziative non ammissibili - Art.18 – Presentazione della domanda - Art.19 – Procedura - Art.20 – Effetti della concessione	
Capo V	CONCESSIONE DELL'USO DI BENI MOBILI	pag. 15
	- Art.21– Finalità - Art.22 – Elenchi dei beni mobili e deposito cauzionale - Art.23 – Presentazione della richiesta e condizioni dell'utilizzo	
Capo VI	CONCESSIONE DELL'USO DI BENI IMMOBILI	pag. 16
	- Art. 24 – Finalità - Art. 25 – Forma giuridica e procedura di assegnazione - Art. 26 – Determinazione del canone e sua riduzione - Art. 27 – Obblighi del concessionario - Art. 28 – Decadenza e revoca della concessione - Art. 29 – Interventi migliorativi autorizzati o non autorizzati - Art.30 – Garanzie cauzionali	

- Art.31 – Durata della concessione e divieto di rinnovo automatico
- Art.32 – Disciplina transitoria

Capo VII DISPOSIZIONI FINALI

pag. 19

- Art.33 – Entrata in vigore e pubblicità

CAPO I

FINALITA'

Art. 1 - Oggetto

1. Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.
2. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di benefici economici da parte del Comune.
3. Sono esclusi dalla presente regolamentazione i contributi previsti da norme di legge o da specifici atti amministrativi, quali convenzioni, regolamenti, protocolli d'intesa, accordi.
4. Non rientra nella presente regolamentazione l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a favore di soggetti che usufruiscano del diritto allo studio con le modalità ed i criteri previsti nel Piano per il diritto allo Studio approvato annualmente dal Consiglio comunale.
5. Non sono ricompresi nel presente regolamento:
 - a. i contributi per i servizi socio assistenziali (SAD ANZIANI, SAD DISABILI, ecc..) disciplinati da specifico regolamento d'Ambito Territoriale Sociale (ATS Termoli),j istituito ex legge 328/2000;
 - b. i contributi per il sostegno al diritto alla formazione e all'istruzione (es. borse di studio, libri di testo, ecc.), normati dalla Legge Regionale e da periodiche circolari/direttive di adeguamento;

Art. 2 – Categorie dei beneficiari

1. La concessione dei benefici economici previsti dal presente regolamento può essere disposta a favore delle seguenti categorie:
 - a) enti pubblici e società a partecipazione pubblica per le attività svolte a favore della popolazione del Comune;
 - b) associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, che svolgano attività in favore della popolazione del comune o iniziative di particolare interesse per la comunità locale;
 - c) persone fisiche residenti e normalmente presenti nel comune di Campomarino per il sostegno economico delle stesse.

Art. 3 - Ambiti di intervento

1. Il Comune di Campomarino, attraverso la concessione dei benefici di cui al presente regolamento, intende favorire lo sviluppo dei seguenti settori:
 - a) attività sportive;
 - b) attività educative;

- c) attività culturali, di turismo, spettacolo, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e realizzazione di eventi turistici e culturali;
- d) attività di carattere socio-assistenziale e di tutela della salute pubblica
- e) attività di protezione civile;
- f) attività di promozione del Comune;
- g) attività di tutela ambientale, promozione della mobilità sostenibile e dell'efficienza energetica;
- h) iniziative a favore dei giovani e per le pari opportunità;
- i) attività di promozione del tessuto economico, di sostegno all'occupazione e sviluppo delle nuove imprese.
- j) attività diverse di impegno civile

Art. 4 – Tipologie di intervento

1. Gli interventi, sotto forma di contributi o benefici economici, si distinguono in diretti ed indiretti.
2. Sono interventi diretti i contributi economici che il Comune può erogare ai sensi del presente Regolamento nelle seguenti tipologie:
 - a) contributi economici per il sostegno alla attività ordinaria di enti pubblici e privati e delle associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, in relazione ai benefici che da essa derivano alla comunità locale;
 - b) contributi economici per il sostegno alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse della comunità locale, da parte di enti pubblici e privati e delle associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato;
 - c) contributi economici in conto capitale a enti pubblici e aziende private, società sportive e associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, a titolo di concorso alle spese di conservazione e/o ampliamento di impianti e strutture, sia di proprietà comunale che di proprietà di terzi, utilizzati dai soggetti medesimi per lo svolgimento di attività rientranti tra quelle indicate all'art. 3, qualora non previsti in appositi accordi o convenzioni;
 - d) contributi economici a persone fisiche residenti nel Comune di Campomarino per il sostegno economico delle stesse.
3. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali.
4. Sono interventi indiretti la concessione, da parte del Comune, del patrocinio, disciplinata dal capo IV, l'esenzione dal pagamento di tariffe, canoni, tasse comunali o l'applicazione delle stesse in misura ridotta o agevolata nel rispetto delle disposizioni previste dai vigenti regolamenti e provvedimenti comunali adottati in materia; aiuti organizzativi (es. pagamento di utenze, ecc.), fruizione gratuita di prestazioni e servizi, la concessione di beni mobili, disciplinata dal capo V e la concessione di beni immobili disciplinata dal capo VI del presente regolamento.

Art. 5 – Obiettivi da perseguire

1. Il Comune concede i contributi e le altre utilità economiche disciplinati dal presente Regolamento al fine di sostenere ed incentivare le iniziative e le attività che, in armonia con le norme dello Statuto comunale e con gli atti di indirizzo del Consiglio comunale, perseguono fini di pubblico interesse ed in particolare le attività che perseguono i seguenti obiettivi:
 - arricchiscono, promuovono o valorizzano l'offerta culturale e/o turistica del territorio;
 - promuovono l'attività ricreativa e sportiva fra la popolazione;
 - favoriscono l'integrazione, l'aggregazione e la socialità fra le persone;
 - promuovono i valori della vita, della salute e sostengono la ricerca scientifica;
 - sono volte a scopi di solidarietà e beneficenza;
 - promuovono la coscienza ambientale e/o civica;
 - promuovono l'istruzione, la formazione e l'informazione;
 - promuovono lo sviluppo economico del territorio e ne valorizzano la tipicità.
2. Non sono suscettibili di sostegno le iniziative ed attività che:
 - non sono di interesse collettivo;
 - sono incompatibili con quelle programmate dall'Amministrazione comunale;
 - sono realizzate in ottemperanza ad obblighi già assunti verso il Comune.

Art. 6 - Trasparenza e informazione

1. L'Amministrazione comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del D.lgs. 267/2000, degli enti ed istituzioni pubblici e privati e di tutta la cittadinanza.
2. Il Comune di Campomarino pubblica sul proprio sito istituzionale, secondo le norme di legge vigenti:
 - a) il presente regolamento e gli altri atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui deve attenersi per la concessione di benefici economici per i diversi settori di intervento;
 - b) i singoli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ad imprese e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy, con particolare riferimento alla tutela dei dati riguardanti la salute e la condizione socio-economica dei beneficiari di tali vantaggi economici.
3. L'elenco dei soggetti beneficiari di cui al precedente comma, lett. b) comprende i vantaggi economici di qualunque genere ed importo e coincide, pertanto, con l'Albo dei Beneficiari di cui al D.P.R. 118/2000.

CAPO II

PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Art. 7 - Criteri e modalità per la concessione

1. La concessione di contributi si svolge in applicazione dei criteri di trasparenza ed imparzialità fra i richiedenti, a tal fine l'Amministrazione, di norma, agisce di norma attraverso la predisposizione di appositi bandi o avvisi, nei quali sono precisati i campi di intervento, in coerenza con la programmazione comunale.

2. Di norma, se compatibile con le tempistiche di approvazione degli strumenti di programmazione dell'ente, i bandi o gli avvisi annuali sono pubblicati entro il 30 aprile di ogni anno.

3. La concessione delle varie forme di sostegno è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- attinenza con le finalità previste dallo Statuto comunale e con gli atti di programmazione approvati;
- coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale ed utilità sociale;
- valenza e ripercussione territoriale dell'attività;
- incidenza del volontariato nell'attività svolta;
- natura dell'iniziativa/attività svolte, con particolare riguardo a quelle rese gratuitamente al pubblico;
- carattere di originalità e innovatività dell'attività/iniziativa;
- valutazione di altri finanziamenti di provenienza pubblica e della loro entità.

4. La Giunta Comunale, al fine di procedere all'erogazione di contributi o di altre utilità economiche, approva un atto di indirizzo, indicante gli ambiti di intervento, le categorie dei beneficiari, la misura dei contributi, i criteri di valutazione e di scelta dei beneficiari.

5. L'atto di indirizzo viene approvato annualmente, in coerenza con gli strumenti di programmazione annuali e pluriennali.

Art. 8 – Presentazione dell'istanza

I soggetti che intendono accedere ai contributi economici di cui al presente regolamento dovranno presentare specifica domanda, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Responsabile del Servizio competente e reperibili presso i Servizi competenti e pubblicati sul sito web istituzionale, di norma entro il 28 febbraio, qualora si intenda richiedere:

- a) la concessione di contributi a sostegno della attività ordinaria di enti pubblici e privati e delle associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato;
 - b) la concessione di contributi a sostegno di manifestazioni, iniziative, progetti specifici;
 - c) la concessione di contributi in conto capitale a titolo di concorso alle spese di conservazione e/o ampliamento di impianti e strutture;
 - d) la concessione di contributi a persone fisiche per il sostegno economico delle stesse.
2. Le domande intese ad ottenere i contributi a sostegno dell'attività ordinaria, di cui alla lettera a) del comma 1, firmate dai legali rappresentanti degli enti e associazioni interessate, dovranno essere corredate da:
- a) dichiarazione di avvenuta iscrizione dell'associazione, comitato, fondazione, altra istituzione di carattere privato, all'Albo delle Associazioni di cui all'art.9 del presente Regolamento, con attestazione dell'insussistenza di variazioni circa l'esistenza, l'operatività, la struttura organizzativa e gestionale dell'ente rispetto a quanto dichiarato nell'istanza iscrizione all'Albo.
 - b) copia del bilancio preventivo dell'esercizio per il quale si richiede il contributo;
 - c) copia del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
 - d) relazione dell'attività prevista per l'anno in corso;
 - e) dichiarazione riportante le agevolazioni e i contributi eventualmente ricevuti dal Comune o da altri enti pubblici nell'anno in corso e nell'anno precedente.

3. Le domande intese ad ottenere i contributi a sostegno di manifestazioni, iniziative, progetti specifici, di cui alla lettera b) del comma 1, firmate dai legali rappresentanti degli enti e associazioni interessate, dovranno essere corredate da:
 - a) programma completo della manifestazione o relazione analitica del progetto-iniziativa;
 - b) preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere per la realizzazione della manifestazione, del progetto o dell'iniziativa e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle.
 - c) dichiarazione riportante le agevolazioni e i contributi eventualmente ricevuti dal Comune nell'anno in corso e nell'anno precedente.
4. Le domande intese ad ottenere i contributi in conto capitale, di cui alla lettera c) del comma 1, firmate dai legali rappresentanti degli enti e aziende, società sportive e associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato interessate dovranno essere corredate da:
 - a) copia del progetto dell'intervento di conservazione e/o ampliamento dell'impianto o della struttura con analisi dettagliata dei costi preventivati o, in mancanza, preventivo di spesa;
 - b) relazione da cui risulti la funzionalità dell'intervento al miglioramento delle modalità di svolgimento di attività rientrante tra quelle indicate all'art. 3.
5. Le domande intese ad ottenere i contributi a persone fisiche, di cui alla lettera d) del comma 1, firmate dal richiedente devono essere corredate dalla documentazione prevista dalla specifica modulistica predisposta dai Servizi Socio-Assistenziali per ciascuna tipologia di intervento economico.
6. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

Art. 9 - Istruttoria

1. Le domande di richiesta di interventi sono assegnate, per il procedimento istruttorio, al Responsabile del Servizio competente che vi provvede entro 30 giorni dalla data di ricezione al Protocollo dell'istanza. Entro lo stesso termine, il Responsabile del Servizio potrà richiedere eventuali integrazioni di domande incomplete, assegnando un termine per provvedervi a pena di decadenza.
2. Ciascun Responsabile, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, degli indirizzi stabiliti dalla Giunta Comunale, delle risultanze dell'istruttoria, delle risorse disponibili in bilancio e delle relative priorità, predispone un piano di riparto stabilendo l'importo da assegnare ai soggetti beneficiari.
3. Il Responsabile di Servizio competente predispone, in conformità al piano di riparto, la determinazione per l'attribuzione dei contributi, dando comunque comunicazione all'istante dell'avvenuta concessione o meno del contributo.
4. Le domande presentate da persone fisiche, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 5 sono assegnate, per il procedimento istruttorio, al Responsabile dei Servizi Socio-Assistenziali che vi provvede ai sensi del Regolamento comunale per i servizi socio-assistenziali e del Regolamento dell'Ambito Territoriale

Sociale di Termoli per l'accesso al sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali attualmente in vigore

CAPO III

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 10 - Concessione di contributi a sostegno della attività ordinaria di enti e associazioni

1. L'erogazione dei contributi finanziari a sostegno dell'attività ordinaria di enti pubblici e privati e delle associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dovrà avvenire in due soluzioni, il 75% del contributo concesso sarà liquidato di norma entro il 31 ottobre ed il saldo di norma entro 60 giorni dalla presentazione della seguente documentazione:
 - bilancio consuntivo dell'esercizio per il quale si richiede il contributo, debitamente sottoscritto dal rappresentante legale e dal segretario, corredato dal verbale di approvazione dell'organo previsto dallo Statuto, che rappresenti tutte le voci di entrata e di spesa compresi le agevolazioni, i finanziamenti ed i contributi eventualmente ricevuti;
 - relazione finale dell'attività espletata durante l'anno per il quale si richiede il contributo motivando eventuali significativi scostamenti rispetto alla programmazione contenuta nella richiesta.
 - specificazione del trattamento fiscale ai fini delle eventuali ritenute di legge.
2. L'erogazione dei contributi finanziari a sostegno di manifestazioni, iniziative, progetti specifici, dovrà avvenire in due soluzioni, il 75% del contributo concesso sarà liquidato di norma entro trenta giorni dalla determina di concessione del contributo ed il saldo di norma entro 60 giorni dalla presentazione della seguente documentazione:
 - relazione finale della manifestazione o relazione finale del progetto-iniziativa;
 - consuntivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente ha sostenuto per la realizzazione della manifestazione, del progetto o dell'iniziativa e le entrate incassate comprensive delle agevolazioni, i finanziamenti ed i contributi eventualmente ricevuti.
 - specificazione del trattamento fiscale ai fini delle eventuali ritenute di legge;
3. L'erogazione dei contributi in conto capitale a titolo di concorso alle spese di conservazione e/o ampliamento di impianti e strutture dovrà avvenire in due soluzioni, il 75% del contributo concesso sarà liquidato di norma entro trenta giorni dalla determina di concessione del contributo ed il saldo di norma entro 60 giorni dalla presentazione della seguente documentazione:
 - certificato di regolare esecuzione e/o collaudo dell'intervento di conservazione e/o ampliamento dell'impianto o della struttura con analisi dettagliata dei costi sostenuti;
 - un dettagliato rendiconto finanziario circa le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento.
 - relazione finale da cui risulti la funzionalità dell'intervento rispetto agli obiettivi previsti.
 - specificazione del trattamento fiscale ai fini delle eventuali ritenute di legge;
4. L'erogazione di contributi a persone fisiche per il sostegno economico delle stesse dovrà avvenire in unica soluzione da parte del Responsabile dei Servizi Sociali e sarà liquidato di norma entro trenta giorni dalla determina di concessione del contributo.

5. Se le spese complessive indicate nel bilancio consuntivo finanziario risultassero inferiori rispetto all'ammontare del contributo concesso ciò comporterà la rideterminazione del contributo stesso con la conseguente riduzione del saldo e/o con il parziale o totale recupero dell'acconto già erogato.
6. Nella concessione di tali contributi viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto, con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.
7. Il Comune non assume responsabilità relative alla gestione degli enti e associazioni che ricevono dal Comune contributi per attività ordinaria, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessuna obbligazione con terzi potrà essere fatta valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni che necessitino di chiarimenti, potrà sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberare l'eventuale revoca del contributo.
8. Nei preventivi di spesa e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ed alle spese di conservazione e/o ampliamento di impianti e strutture ai quali con il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente o associazione organizzatore e da tutti coloro che, volontariamente, con esse collaborano, nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dal Comune o da altri enti pubblici o privati.
9. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari.
10. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art.11 – Albo delle Associazioni

1. Il Comune di Campomarino, al fine di consentire la partecipazione ed il coinvolgimento delle associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, al servizio della collettività, istituisce l'Albo Comunale delle Associazioni organizzate nel territorio comunale. L'iscrizione all'Albo è requisito necessario per la ricevibilità delle istanze intese ad ottenere i contributi a sostegno dell'attività ordinaria, da parte di associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato.
2. Per l'iscrizione all'Albo, le associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato devono:
 - a) avere sede legale in Campomarino;
 - b) avere uno statuto improntato ai principi di democrazia, che preveda la possibilità di iscrizione dei cittadini e dal quale risulta che l'associazione non opera per fini di lucro;
 - c) perseguire finalità nei settori elencati all'art. 3.
3. Non possono essere iscritti all'Albo delle Associazioni i partiti politici e le organizzazioni sindacali.

4. La domanda di iscrizione all'Albo deve essere presentata al Protocollo del Comune utilizzando il modello predisposto dalla Segreteria comunale e reperibile presso i Servizi interessati e sul sito web istituzionale, debitamente firmato dai legali rappresentanti degli enti interessati. Le domande devono essere corredate da:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) organigramma nominativo degli organi direttivi in carica;
 - c) programma delle attività previste.
5. L'iscrizione all'Albo avviene con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio interessato, previa verifica del possesso dei requisiti in capo all'ente richiedente. Nel caso in cui l'istruttoria conduca al rigetto della richiesta di iscrizione, il funzionario Responsabile dovrà darne motivata informazione al legale rappresentante dell'associazione, al quale saranno assegnati 10 giorni dal ricevimento della nota per presentare osservazioni. Trascorso tale termine, anche sulla base di eventuali osservazioni pervenute, il funzionario deciderà sull'iscrizione o meno all'Albo dell'Associazione.
6. Le associazioni, i comitati, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato si impegnano, durante il periodo di iscrizione all'Albo, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni circa la loro esistenza, operatività, struttura organizzativa e gestionale.
7. La cancellazione dall'Albo è disposta, anche d'ufficio, per il venir meno dei requisiti di iscrizione richiesti o per l'inosservanza, da parte dell'ente, di quanto previsto nel presente regolamento.

Art. 12 – Materiale informativo

1. Gli enti pubblici e privati, le associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato che ricevono contributi annuali per l'espletamento delle loro attività sono tenuti a far risultare, dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tale attività, che esse vengono realizzate con il sostegno del Comune di Campomarino.
2. Gli enti pubblici e privati, le aziende e società sportive, le associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti ovvero a titolo di concorso alle spese di conservazione e/o ampliamento di impianti e strutture sono tenuti a far risultare, dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il sostegno del Comune di Campomarino.

Art. 13 – Decadenza

1. La presentazione della documentazione di cui all'articolo 8 e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione del contributo.
2. Il beneficiario decade dal diritto di ottenere il contributo concesso al verificarsi di una delle seguenti casistiche:
 - a) l'iniziativa ammessa a contributo non è stata realizzata;
 - b) l'iniziativa è stata svolta con un programma sostanzialmente diverso da quello presentato. Nel caso di accertata realizzazione dell'iniziativa in forma ridotta, è erogato un contributo ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente, ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento. E' fatta salva l'ipotesi che le variazioni apportate derivino da motivate ragioni comunicate al Servizio di riferimento competente e da quest'ultimo accolte;

- c) non è stata presentata la rendicontazione entro 120 giorni dal termine dell'iniziativa ovvero la documentazione di cui all'art. 8 non è stata presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo, salvo proroghe motivate ed eccezionali;
- d) è stato violato l'obbligo di specificazione del trattamento fiscale ai fini delle eventuali ritenute di legge, con conseguente impossibilità per il Comune di adempiere agli obblighi fiscali previsti dalla normativa vigente o sono state contestate o accertate falsità nella documentazione presentata, salve le responsabilità penali.
3. Nel caso di erogazione di un acconto del contributo, se si verifica una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.
4. La decadenza dal contributo è disposta previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi della l. 241/1990 e s.m.i.
5. Nel caso di mancata realizzazione dell'iniziativa, il contributo non sarà erogato.
6. La mancata o una realizzazione sostanzialmente difforme dell'iniziativa ammessa a contributo, sono motivi ostativi all'accoglimento di successive domande di contributo presentate dallo stesso soggetto nello stesso anno.
7. L'Amministrazione, per ragioni improrogabili di bilancio, può revocare la concessione di un contributo. In tal caso, l'Amministrazione dà tempestiva comunicazione scritta ai beneficiari. Non è previsto indennizzo o risarcimento.
8. L'Amministrazione, per ragioni improrogabili di interesse pubblico, può revocare la concessione di utilizzo di beni, strutture o personale comunale. In tal caso, l'Amministrazione dà tempestiva comunicazione scritta ai beneficiari. Non è previsto indennizzo o risarcimento.
9. Per la medesima fattispecie, se è stato concesso un contributo sotto forma di utilizzo di beni, strutture o personale comunale, l'Amministrazione può, per ragioni improrogabili di interesse pubblico, revocare tale concessione dandone tempestiva comunicazione ai beneficiari, senza riconoscere a costoro alcun diritto ad alcuna forma di indennizzo o risarcimento.

Art. 14 – Responsabilità del richiedente

1. Il Comune non assume alcun tipo di responsabilità civile, penale e amministrativa in merito all'organizzazione e allo svolgimento di attività/iniziative per le quali ha concesso contributi.
2. Con la richiesta di contributo, agevolazione economica o patrocinio, il richiedente deve dichiarare la piena conoscenza del presente regolamento.
3. Nessuna obbligazione può essere fatta valere nei confronti del Comune da parte di soggetti incaricati a qualunque titolo di eseguire prestazioni, di qualsivoglia genere, dal soggetto beneficiario.
4. Il richiedente si impegna:
- ad impiegare, nell'espletamento dell'attività per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'attività e dell'utenza;
 - ad utilizzare, quale sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio e quando la stessa non coincide con un immobile di proprietà o in uso dell'Amministrazione Comunale, una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e dell'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla regolamentazione in materia di sicurezza e pubblica incolumità, acquisendo tutte le autorizzazioni richieste dalle normative nazionali, regionali e comunali.

CAPO IV

CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Art. 15 - Definizione

1. Il patrocinio rappresenta una forma di riconoscimento morale mediante il quale il Comune di Campomarino esprime la simbolica adesione e l'interesse del Comune per un'iniziativa ritenuta meritevole di apprezzamento e coerente con i principi di crescita della comunità per le sue finalità culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche, sociali e celebrative.
2. Tutte le iniziative devono apportare un significativo contributo scientifico, culturale o informativo a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità, dell'immagine e delle competenze del Comune di Campomarino. Il patrocinio può essere concesso anche ad iniziative che non si svolgano nel territorio comunale purché siano di interesse per il Comune di Campomarino e concorrano a valorizzare la realtà economica, sociale e culturale del Comune e del suo territorio.
3. Il patrocinio è un riconoscimento che comporta l'obbligo di apporre il logo del Comune di Campomarino su tutte le comunicazioni relative all'iniziativa patrocinata. È denominato "del Comune di Campomarino" e viene concesso dal Sindaco.

Art. 16 - Soggetti e iniziative ammissibili

1. Il patrocinio può essere concesso alle iniziative organizzate dai seguenti soggetti:
 - a) enti locali singoli e associati e altri enti pubblici;
 - b) enti, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni private a carattere culturale, scientifico, educativo, sportivo, economico e sociale, di interesse locale, che operano senza fine di lucro;
 - c) università e istituzioni culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche e sociali;
 - d) altri soggetti di particolare rilevanza sociale che svolgano attività attinenti alle competenze del Comune di Campomarino, per iniziative che comunque non abbiano finalità di lucro.
2. Concedendo il patrocinio, il Comune di Campomarino non si impegna finanziariamente e non mette a disposizione per l'iniziativa servizi di supporto, salvo specifici accordi approvati dal Servizio competente.

Art. 17 - Soggetti e iniziative non ammissibili

1. Il patrocinio del Comune di Campomarino non può essere concesso alle seguenti tipologie di iniziative:

- a) promosse da soggetti commerciali o da singoli privati che non rientrino nei casi di particolare rilevanza, o comunque per iniziative che abbiano finalità di lucro;
- b) dalle quali derivino comunque vantaggi economici per il promotore al di fuori di finalità benefiche ;
- c) che costituiscano pubblicità o promozione finalizzata alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi di qualsiasi natura;
- d) che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini o collegi professionali a fine di propaganda o proselitismo o per il finanziamento della propria struttura organizzativa.

Art. 18 - Presentazione della domanda

1. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Comune di Campomarino , il richiedente deve presentare apposita domanda almeno 10 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa. La domanda , redatta su apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale o da richiedere all'ufficio competente, va indirizzata al Sindaco del Comune di Campomarino e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente che si assume la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie contenute nella documentazione prodotta .

Art. 19 - Procedura

1. Il patrocinio del Comune di Campomarino è concesso , previa relativa istruttoria da parte del servizio comunale competente , dal Sindaco.
2. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per l'iniziativa che si ripete periodicamente nell'arco di un anno dovranno essere specificati il periodo e la durata; per iniziative che si ripetono annualmente , la richiesta deve essere riformulata ogni anno .
3. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione al Comune di Campomarino che si riserva di riesaminare la domanda .
4. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso , previa verifiche successive, risultasse non rispondente ai criteri dettati dal Comune di Campomarino con il presente atto .

Art. 20 - Effetti della concessione

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare, dagli atti e mezzi con i quali effettuano promozione delle iniziative patrocinate, che le stesse vengono realizzate con il patrocinio del Comune di Campomarino attraverso l'apposizione

dello stemma istituzionale, nel rispetto della forma e delle caratteristiche grafiche dello stesso .

2. La concessione del patrocinio ha carattere non oneroso e pertanto non comporta l'assunzione di spese a carico del Comune di Campomarino , né la concessione di contributi economici.

CAPO V

CONCESSIONE DELL'USO DI BENI MOBILI

Art. 21 - Finalità

1. Il Comune di Campomarino , nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, può concedere, a titolo gratuito, l'utilizzo di beni mobili per iniziative, attività o manifestazioni, anche non patrocinate dal Comune di Campomarino , purché non abbiano finalità di lucro e non siano in contrasto con gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale, negli ambiti di intervento di cui all'art. 3 del presente regolamento .

Art. 22 - Elenchi dei beni mobili e deposito cauzionale

1. I beni mobili di proprietà comunale, il cui utilizzo può essere concesso a norma del presente regolamento , vengono individuati con determinazione del Responsabile di Servizio Patrimonio .
2. Nella determinazione il Responsabile individua, altresì, per ciascun bene , l'importo eventuale del deposito cauzionale da versarsi assieme all'istanza per la concessione dell'utilizzo del bene e le modalità di versamento del deposito stesso .

Art. 23 - Presentazione della richiesta e condizioni dell'utilizzo

1. Le richieste di utilizzo dei beni mobili di proprietà comunale saranno soddisfatte in base alla data di presentazione della richiesta.
2. La durata massima del prestito è stabilita, di norma, in giorni sette (7), fatta eccezione per le manifestazioni di durata più lunga , per le quali dovrà essere specificata, nella richiesta, la diversa durata del prestito.
3. Il bene dato in prestito dovrà essere ritirato e riconsegnato con mezzi propri, salvo diverse disposizioni da parte del Responsabile del Servizio Patrimonio .
4. Il bene dato in prestito dovrà essere restituito, in condizioni di integrità e pulizia, entro i 3 giorni successivi alla data di scadenza del prestito; in caso contrario si provvederà ad addebitare al soggetto richiedente le spese sostenute per il ripristino del bene avuto in prestito .

CAPO VI

CONCESSIONE DELL'USO DI BENI IMMOBILI

Art. 24 - Finalità

1. Il Comune di Campomarino può concedere in uso, a titolo gratuito o a canone agevolato, in modo permanente o saltuario, i propri immobili o parte di essi, compresi nel patrimonio indisponibile o nel demanio comunale, ad associazioni o enti pubblici e privati, per scopi sociali connessi alle finalità associative, ai sensi dell'art. 32, comma 8 della Legge 724/1994, nei settori di intervento di cui all'art. 3 del presente regolamento.
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le concessioni riguardanti gli impianti sportivi comunali, l'eventuale assegnazione di immobili confiscati alla mafia, per i quali si procede in base alla Legge in vigore, parchi e giardini, strade, vie, piazze pubbliche e di pubblico transito.

Art. 25 – Forma giuridica e procedura di assegnazione

1. La concessione in uso temporaneo di beni patrimoniali indisponibili e demaniali è effettuata nella forma della concessione amministrativa. Il contenuto dell'atto di concessione deve essenzialmente prevedere:
 - a) l'oggetto, le finalità e il corrispettivo della concessione;
 - b) la durata della concessione;
 - c) la clausola espressa di revocabilità, per ragioni di pubblico interesse, della concessione stessa ad opera dell'Amministrazione;
 - d) altre clausole ritenute importanti ed essenziali.
2. Gli immobili concessi per le finalità di cui all'art. 21 vengono assegnati in seguito ad istruttoria del Servizio Patrimonio, che deve tener conto dei criteri di seguito evidenziati:
 - a) deve trattarsi di enti, associazioni, forme organizzative che perseguono scopi nell'ambito delle attività di cui all'art. 3 del presente regolamento;
 - b) tali enti, associazioni e forme organizzative, oltre a non perseguire finalità di lucro, non dovranno svolgere in alcun modo attività con modalità commerciali.
3. L'assegnazione verrà effettuata in base all'ordine di presentazione delle istanze, e ovviamente delle disponibilità, privilegiando, laddove possibile, l'uso plurimo degli spazi da parte dei soggetti interessati e comunque sulla base dei seguenti fattori, elencati in ordine di importanza:
 - a) struttura e dimensione organizzativa del soggetto richiedente, anche in rapporto alle dimensioni dell'immobile oggetto della concessione;
 - b) riconoscimento della funzione svolta nel tempo e nel paese, come rilevante per fini pubblici o per l'interesse collettivo.

Art. 26 – Determinazione del canone e sua riduzione

1. Il canone per l'uso degli immobili comunali è determinato, con apposita perizia estimativa effettuata dal Servizio Patrimonio, sulla base dei valori correnti di mercato, per beni di caratteristiche analoghe, nonché dei seguenti elementi essenziali di valutazione:
 - a) valore immobiliare del bene da concedere in uso;
 - b) parametri di redditività del bene commisurati alla destinazione d'uso prevista nel rapporto concessorio: commerciale, produttiva, agricola, a servizi o altro;
 - c) eventuale impegno, da parte dell'utilizzatore, all'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, strutture fisse, costruzioni o ogni altra opera destinata ad accrescere stabilmente il valore dell'immobile.
2. Il canone può essere ridotto o azzerato, per le finalità di cui all'art. 21, con deliberazione di Giunta Comunale idoneamente motivata. Dell'imporso originario del canone e della sua riduzione o abbattimento si dà atto nel provvedimento di concessione al fine di determinare il beneficio indiretto assegnato al concessionario.
3. Al canone si applica la rivalutazione ISTAT indice FOI.

Art. 27 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni amministrative in uso degli immobili dovranno prevedere a carico del concessionario:
 - a) l'obbligo del pagamento del canone o del corrispettivo per l'utilizzo, ove previsto;
 - b) l'obbligo di non mutare la destinazione d'uso convenuta;
 - c) l'obbligo di costante utilizzo dell'immobile concesso o dato in uso;
 - d) l'onere delle spese inerenti alla manutenzione ordinaria ed eventualmente straordinaria;
 - e) il pagamento delle utenze;
 - f) il pagamento delle spese di gestione;
 - g) il pagamento di eventuali tasse e/o tariffe;
 - h) il deposito di una cauzione;
 - i) il reintegro della cauzione, ove richiesto;
 - j) il divieto di sub concessione;
 - k) il pagamento di tutte le spese inerenti la concessione/locazione, nessuna esclusa;
 - l) la restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso;
 - m) altre clausole ritenute importanti.
2. Il concessionario ha altresì l'obbligo di dare tempestiva comunicazione al Servizio Patrimonio di eventuali disfunzioni agli impianti.

Art. 28 - Decadenza e revoca della concessione

1. Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi di cui all'art. 27 del presente Regolamento comporta la decadenza della concessione, previa contestazione dell'inadempimento al concessionario, il quale entro il termine massimo di 15 giorni potrà presentare al Servizio Patrimonio eventuali controdeduzioni.
2. Il mancato pagamento del canone per un periodo superiore ai 3 mesi dalla scadenza stabilita comporta la decadenza della concessione.
3. È fatta salva la revoca della concessione in presenza di motivi di pubblico interesse.

Art. 29 - Interventi migliorativi autorizzati o non autorizzati

1. Eventuali migliorie apportate dal concessionario non danno diritto a rimborsi o indennizzi alla scadenza della concessione. Eventuali opere costruite sul bene e/o relative pertinenze sono acquisite al patrimonio del Comune, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di pretendere la rimessa in pristino dell'immobile.
2. In quest'ultimo caso la rimozione deve essere effettuata a cura e spese del concessionario, nel termine assegnato gli. In caso contrario, l'Amministrazione provvederà d'ufficio alla rimozione, con addebito delle relative spese al concessionario.
3. La natura migliorativa dell'intervento è rimessa per tale qualificazione alla valutazione insindacabile del Responsabile del Servizio Patrimonio.

Art. 30 - Garanzie cauzionali

1. La cauzione di cui al precedente art. 27, comma 1, lett. h), viene determinata dal Servizio Patrimonio in misura ritenuta congrua dallo stesso.
2. La cauzione deve essere prestata contestualmente alla sottoscrizione della concessione e verrà svincolata alla scadenza della stessa.
3. Qualora l'Amministrazione si avvalga in tutto o in parte della cauzione, la stessa deve essere ripristinata entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione stessa.
4. La cauzione può essere presentata indifferentemente nelle seguenti forme:
 - a) mediante deposito in contanti;
 - b) mediante garanzia fidejussoria, rilasciata da un istituto bancario oppure da una compagnia di assicurazione;
5. La Giunta comunale, nel determinare la riduzione o l'abbattimento del canone per le finalità di cui all'art. 24, ai sensi dell'art. 26, comma 2, può esonerare, per motivazioni correlate, il concessionario dal prestare la cauzione.

Art. 31 - Durata della concessione e divieto di rinnovo automatico

1. La durata della concessione è stabilita di norma in anni 4. Periodi di durata superiore o inferiore potranno essere determinati con apposita deliberazione di Giunta, adeguatamente motivata.
2. Allo scadere della durata prevista la concessione non si rinnova automaticamente.

Art. 32 - Disciplina transitoria

1. Il presente capo del regolamento non trova applicazione per le concessioni attualmente in atto e sino alla naturale scadenza delle medesime.
2. Le concessioni per le quali non è previsto un termine dovranno essere stipulate sulla base dei criteri di cui al presente capo.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, nei termini previsti dalla legge, si intende abrogato il regolamento comunale "per la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici e soggetti privati", approvato con delibera di C.C. n. 4/1992 e tutte le altre norme contenute in Regolamenti comunali eventualmente in contrasto con il presente regolamento.
3. Copia del regolamento sarà a disposizione della cittadinanza mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comunale.